



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 8 del Consiglio Comunale

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1, COMM. DA 816 A 836).**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** mese di **marzo** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

CUNACCIA BARBARA	SINDACO	Presente
ANDREIS ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
BASSO MARUSCA	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
DALLAVO MAURO	CONSIGLIERE	Presente
GREGORI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
SCHWARZ CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ZUECH NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ENDRIZZI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PEDRAZZOLI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
PENASA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA SERGIO	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Costanzi Tullio e Penasa Alberto.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 836).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 6 del 29/03/2021 veniva approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 - articolo 1, commi da 816 a 836), avente decorrenza retroattiva a far data dal 1 gennaio 2021;
- ai fini dell'applicazione del canone mercatale di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1, della legge 160/2019 e in attesa venga definito il raccordo tra la disciplina del canone stesso e il canone di posteggio "provinciale" (di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 dd. 06/09/2013, adottata inesecuzione dell'art. 16, L.P. 30/07/2010, n. 17), l'art. 67, comma 1, del regolamento di cui sopra prevedeva l'applicazione di un regime transitorio;
- con deliberazione n. 443 dd. 19/03/2021, la Giunta Provinciale approvava i criteri e modalità da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 76, comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio) ed indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale sul commercio ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 1, dal comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la predetta deliberazione, per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico correlate all'esercizio del commercio ambulante, in vigenza del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019, conferma la facoltà stabilita in capo ai comuni dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1881/2013 di conglobare il canone di posteggio di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 17 del 2010, nelle tariffe del "canone" nazionale ma con l'evidenza della quota specifica relativa all'erogazione dei servizi aggiuntivi all'occupazione di suolo pubblico effettivamente resi all'utente;
- per quanto sopra si ritiene pertanto, anche in relazione all'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, di poter procedere ora alla modifica del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con l'integrazione della disciplina relativa al canone mercatale/canone di posteggio, dando atto del superamento della norma transitoria di cui all'art. 67, comma 1, del regolamento in essere con decorrenza dall'entrata in vigore delle integrazioni al regolamento che si vanno ad approvare;
- Con circolare del 3 dicembre 2021 avente per oggetto: "Regolamento Canone Unico: aggiornamenti", il Consorzio dei Comuni Trentini, ha fornito agli enti alcuni profili tematici in relazione tanto al nuovo canone per reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica (altrimenti denominato anche quale 'Canone Antenne') quanto in relazione al Canone Unico in generale ed oggetto di recenti interventi normativi e chiarimenti ministeriali, alla luce dei quali si rende necessario apportare delle modifiche alla disciplina del canone unico in materia di 'canone antenne', disciplinato dall'attuale art. 34 del Regolamento in vigore, nonché alla

disciplina del canone mercatale di cui al titolo IX del medesimo regolamento.

Canone per reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica - ‘Canone Antenne’

In materia di Canone Antenne, la citata circolare del Consorzio dei Comuni informa che il comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. 77/2021 (decreto ‘semplificazioni’) ha introdotto nella legge 160/2019 il nuovo comma 831-bis il quale ha disciplinato il nuovo ‘canone antenne’ disponendo che ‘Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (...) sono soggetti a **un canone pari ad 800 euro** per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone **non è modificabile** (...) e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto (...). Alla luce di quanto sopra disposto dalla normativa nazionale, si impone quindi la necessità di modificare l’attuale art. 34 (Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione) del Regolamento comunale ‘Canone Unico’ mediante la previsione del nuovo canone fisso ed immodificabile di €. 800,00 per l’occupazione del suolo rientrante nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell’Ente, specificando che tale canone non viene applicato nel caso in cui gli impianti ricadano sul patrimonio disponibile dell’Ente oppure su beni assoggettati al vincolo di natura di terre di uso civico come chiarito dalla stessa circolare del consorzio dei Comuni ed allegata nota interpretativa dell’ANCI di data 2 novembre 2021.

Canone mercatale

Con le modifiche al regolamento in oggetto, adottate con deliberazione consiliare n. 22/2021, si approvavano le tariffe del canone mercatale per il primo anno di applicazione, stabilendo che sia conglobato in quest’ultimo anche il canone di posteggio istituito dalla legge provinciale sul commercio. In relazione alla tariffa per le occupazioni temporanee destinate al commercio su area pubblica contenute entro le nove ore giornaliere, come prevista dall’art. 73 comma 5 dell’attuale regolamento, questa viene determinata applicando alla tariffa base un incremento del 15% e quindi frazionando la stessa per nove e moltiplicandola per le ore di effettiva occupazione definite per fasce orarie. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 1 comma 843 della legge 160/2019 dispone che “I comuni (...) applicano le tariffe (...) frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere (...) aumenti nella misura massima del 25 per cento(...).” Con riferimento al canone mercatale, la citata circolare del Consorzio dei Comuni ha comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propria risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, ha fornito un’interpretazione diversa alla norma stessa, fissando una modalità di calcolo ritenuta maggiormente aderente al dettato normativo. Secondo l’interpretazione ministeriale la tariffa giornaliera deve essere frazionata per 24 ore e successivamente moltiplicata per il numero di ore di effettiva occupazione, nel numero massimo di 9, superate le quali deve essere applicata l’intera tariffa giornaliera. L’interpretazione ministeriale tuttavia non ha avuto ad oggi riflessi per l’Ente, in considerazione del fatto che non vi sono mercati istituiti sul territorio comunale e che comunque la normativa nazionale e provinciale volte al contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria in corso sul settore del commercio ambulante, hanno esentato gli operatori, per tutto l’anno 2021 e (ad oggi) fino al 31 marzo 2022, dal versamento dei canoni patrimoniali previsti per le occupazioni di suolo pubblico effettuate nell’ambito del commercio su aree pubbliche;

Tutto ciò premesso,

Vista la podestà regolamentare dei comuni di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le modifiche ed integrazioni al regolamento tipo messe a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini su questa specifica materia;

Evidenziate nello specifico le modifiche proposte:

- il frontespizio del regolamento viene così modificato: **“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI (di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)”.**
- L’art. 1, comma 1, viene così modificato: “1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Malè del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, **nonché il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 816 a 845** dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito “canone unico”.
- (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
- L’art. 67, comma 1, viene eliminato.
- L’art. 69 viene eliminato.
- Viene aggiunto il nuovo capitolo **“TITOLO IX – CANONE MERCATALE”** nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- Viene aggiornato l’indice.
- L’articolo 34 (Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione) sarà così riformulato:
 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie in aree ricadenti nel solo demanio o nel patrimonio indisponibile dell’Ente, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all’art. 2, comma 5, della L.P. 28.4.1997, N.9.
 - 1-bis. Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie ricadenti nel patrimonio disponibile dell’Ente oppure in aree assoggettate al vincolo di natura di uso civico.
 2. Ai fini del comma 1 l’istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell’elenco ministeriale di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni: a) durata minima 6 anni; b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l’impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell’area all’Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato in 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio indicato al comma 1 (demanio e/o patrimonio indisponibile) con rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

5. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- Il comma 4 dell'articolo 50 (Occupazioni dello spettacolo viaggiante) sarà così riformulato: Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti di cui all'allegato B del presente regolamento; le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino ai 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
- Dall'allegato B sarà eliminato il codice 18.

Ritenuto, peraltro, in base alle disposizioni provinciali in premessa richiamate, di avvalersi della facoltà di conglobare nel canone mercatale anche il canone di posteggio di cui all'art. 16 comma 1 lettera f) della L.P. n. 17/2010;

Presa visione delle modifiche allo schema di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, predisposte dall'Ufficio Entrate e dall'Ufficio Attività economiche, sulla base della proposta di regolamento tipo messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento proposte;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9bis comma 2bis e 2quater della L.P. n. 36/1992, le modifiche al regolamento e le relative tariffe del canone mercatale/canone di posteggio trovano applicazione a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, in quanto adottate dopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, fissato al 30 aprile 2021 e successivamente posticipato al 31 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ed il parere in ordine alla regolarità contabile espressi dal responsabile dell'Ufficio Bilancio;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 30 novembre 2020 n. 39;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016;

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali di cui alla Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847, così come proposte in premessa nonché nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le modifiche al regolamento di cui al punto 1 trovano applicazione dalla data di esecutività del presente provvedimento.
3. Di stabilire che nel canone mercatale è conglobato anche il canone di posteggio di cui all'art. 16 comma 1 lettera f) della L.P. n. 17/2010.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1, COMM. DA 816 A 836).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 22/03/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Silvio Rossi -**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data, 22/03/2022

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -**

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 30/03/2022.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Silvio Rossi -**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **01/04/2022** al giorno **11/04/2022**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Silvio Rossi

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 30/03/2022

Il Segretario comunale
F.to dott. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 01/04/2022

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti